



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

(Test ripetuti nelle scuole, estensione dell'obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell'accesso a persone con un certificato, prescrizioni relative al telelavoro)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

Bozza: 29 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2 I Cantoni devono provvedere affinché siano svolti test ripetuti nelle scuole dell'obbligo e del livello secondario II; ulteriori provvedimenti in questo settore restano di competenza dei Cantoni.

Art. 6 cpv. 2 lett. g, 5 e 6

2 Sono esentate dall'obbligo di cui al capoverso 1 le seguenti persone:

- g. persone in strutture della ristorazione, bar e club mentre sono sedute al tavolo.

5 e 6 *abrogato*

Art. 10 cpv. 2 e 3

2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:

- a. provvedimenti concernenti l'igiene e l'aerazione;

¹ RS 818.101.26

- b. provvedimenti concernenti il rispetto dell'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6;
 - c. il rilevamento dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 11, ove la presente ordinanza lo prescrive;
 - d. provvedimenti concernenti le persone che secondo l'articolo 6 capoverso 2 non devono portare una mascherina facciale;
 - e. provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che per le persone a partire dai 16 anni l'accesso non sia limitato alle persone con un certificato;
- 3 Se per le persone a partire dai 16 anni l'accesso è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve contenere in aggiunta i seguenti provvedimenti:
- a. provvedimenti per l'attuazione della limitazione dell'accesso;
 - b. provvedimenti concernenti le persone con un certificato di deroga COVID-19 secondo l'articolo 21a dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021².

Art. 12 cpv. 1

1 Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- a. le strutture devono limitare l'accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni. Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti. I gestori devono provvedere a un'aerazione efficace dei locali;
- b. le strutture possono limitare l'accesso alle aree esterne a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni. Se una struttura non prevede una limitazione dell'accesso alle aree esterne, tra gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
- c. alle manifestazioni all'aperto alle quali l'accesso è limitato a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni, tale limitazione si applica anche alle aree esterne di strutture della ristorazione, bar e club appartenenti alla manifestazione.

Art. 13 cpv. 2

2 Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, per le persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato.

Art. 14 Manifestazioni all'aperto

1 Alle manifestazioni all'aperto per le persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato.

² RS 818.102.2

² È possibile rinunciare alla limitazione dell'accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 300;
- b. i visitatori non ballano.

³ Alle manifestazioni nella cerchia familiare e degli amici (manifestazioni private) a cui partecipano fino a 50 persone e che si svolgono all'aperto ma non in strutture accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell'accesso e all'elaborazione e attuazione di un piano di protezione.

Art. 14a

abrogato

Art. 15 Manifestazioni in luoghi chiusi

¹ Alle manifestazioni in luoghi chiusi l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni.

² A manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, manifestazioni per la formazione dell'opinione politica nonché incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica svolti in luoghi chiusi è possibile rinunciare alla limitazione dell'accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50;
- b. è osservato l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6; inoltre ove possibile è rispettata la necessaria distanza;
- c. è vietato consumare cibi e bevande;
- d. l'organizzatore elabora un piano di protezione secondo l'articolo 10 e lo attua;
- e. l'organizzatore rileva i dati di contatto delle persone presenti;

³ Alle manifestazioni private che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico si applica quanto segue:

- a. se sono presenti al massimo 30 persone, si può rinunciare all'elaborazione e attuazione di un piano di protezione;
- b. se sono presenti al massimo 10 persone, si può inoltre rinunciare alla limitazione dell'accesso.

Art. 16 cpv. 2 lett. c

² L'autorizzazione è concessa se:

- c. l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 10.

Art. 19a Disposizioni particolari destinate a istituzioni di formazione del settore universitario

Se il Cantone o una istituzione del settore universitario limita l'accesso ad attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché del dottorato alle persone con un certificato, tale limitazione deve essere parte integrante di provvedimenti di protezione adeguati o servire per l'attuazione di un piano di test.

Art. 20 lett. b e d n. 1 e 3

Per persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:

- b. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso e del numero di persone;
- d. se le attività sono svolte in luoghi chiusi si applica inoltre quanto segue:
 - 1. per persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato;
 - 2. deve essere presente un'aerazione efficace;
 - 3. se durante l'attività non si porta la mascherina facciale, il gestore della struttura o l'organizzatore dell'attività deve rilevare i dati di contatto.

Variante 1: obbligo della mascherina per tutti i collaboratori

Art. 25 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per:

- a. le attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- b. persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2.

Variante 2: obbligo di telelavoro per collaboratori non vaccinati né guariti; se il telelavoro non è possibile, per tali persone vige l'obbligo di portare la mascherina facciale

Art. 25 cpv. 1^{bis}, 2^{quater} e 2^{quinquies}

^{1bis} Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per:

- a. persone in possesso di un certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021³ o di un certificato di guarigione secondo l'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19; restano riservate prescrizioni diverse del datore di lavoro;

³ RS 818.102.2

- b. le attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- c. persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2.

²*quater* Se per la natura dell'attività ciò è possibile e attuabile con un onere proporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori che non dispongono di un certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021 né di un certificato di guarigione secondo l'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 adempiano i propri obblighi lavorativi da casa. Adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici idonei. Per l'adempimento dell'obbligo lavorativo da casa ordinato sulla base della presente disposizione non è dovuta ai lavoratori alcuna indennità per spese.

²*quinquies* I datori di lavoro nella loro azienda sono esentati dall'obbligo del telelavoro secondo l'articolo 2^{quater} se hanno introdotto un piano di test secondo l'articolo 7 capoverso 4.

Variante: 3 obbligo di telelavoro generalizzato; se non possibile, obbligo di portare la mascherina facciale per tutti i collaboratori

Art. 25 cpv. 1^{bis}, 2^{quater} e 2^{quinquies}

¹*bis* Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per:

- a. le attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- b. persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2.

²*quater* Se per la natura dell'attività ciò è possibile e attuabile con un onere proporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano i propri obblighi lavorativi da casa. Adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici idonei. Per l'adempimento dell'obbligo lavorativo da casa ordinato sulla base della presente disposizione non è dovuta ai lavoratori alcuna indennità per spese.

²*quinquies* Se i lavoratori non possono adempiere il loro obbligo lavorativo da casa, i datori di lavoro sono obbligati a introdurre e attuare per la loro azienda un piano di test secondo l'articolo 7 capoverso 4.

Art. 28 lett. a, c, e e g

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15, 17 capoverso 1, 18 lettere a e b nonché 20;
- c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 capoversi 2 e 3;

- e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 15 capoverso 2 lettera b, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile una deroga secondo l'articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2;
- g. intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a;

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari⁴ è modificata come segue:

Numeri 16002, 16004 e 16006

16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 15 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16004. *abrogato*
16006. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti in strutture della ristorazione e bar (art. 28 lett. g in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

IV

L'allegato 4 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021⁵ è modificato come segue:

Numero 2

2 Durata di validità

La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di:

- a. 48 ore per il test PCR;
- b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale.

⁴ RS 314.11

⁵ RS 818.102.2

V

1 La presente ordinanza entra in vigore con riserva dei capoversi 2 e 3 il ... dicembre 2021 alle ore 00.00⁶ e resta in vigore fino al 24 gennaio 2022.

2 L'articolo 10 capoverso 3 lettera b entra in vigore il 14 dicembre 2021.

3 Il numero IV entra in vigore il ...

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁶ Pubblicazione urgente del ... 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 nonché 29)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

Numero 1.3.2

1.3.2 In deroga al numero 1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

Numero 1.3.3

abrogato

Numero 1.4.1

abrogato

Numero 1.4.2 Frase introduttiva

Se sono rilevati i dati di contatto, il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

Numero 1.4.4

Devono essere registrati i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. domicilio;
- c. numero di telefono.

Allegato 2
(art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 e 3 nonché 29)

Prescrizioni relative all'esenzione delle persone vaccinate o guarite dall'obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti

Rimando tra parentesi in corrispondenza del numero dell'allegato
(art. 7 cpv. 2 e 3 nonché 29)

Numero 1.2

- 1.2 Il lasso di tempo durante il quale le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COVS.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

Numero 2 Frase introduttiva

Durante il seguente lasso di tempo le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b):